REGOLAMENTO (CEE) N. 3150/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 5 e l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'esperienza acquisita nei diversi regimi di magazzinaggio privato dei prodotti agricoli mostra che è opportuno precisare entro quali limiti si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (5) per determinare i termini, le date e le condizioni previsti da tali regimi, definendo inoltre con esattezza le date d'inizio e di conclusione del magazzinaggio per contratto;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 prevede che i termini il cui ultimo giorno sia un giorno festivo, una domenica o un sabato scadano alla fine dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo; che l'applicazione di tale disposizione nel caso dei contratti di magazzinaggio può non essere nell'interesse degli operatori e che anzi essa può causare disparità di trattamento tra questi; che è quindi opportuno derogarvi per determinare l'ultimo giorno del magazzinaggio per contratto;

considerando che è necessario modificare di conseguenza l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3632/81 (7);

considerando che è opportuno cogliere l'occasione per precisare il tasso rappresentativo da applicare per convertire l'importo degli aiuti nelle monete nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2600/79 è così modificato:

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 8*

1. I termini, le date e le condizioni di cui nel presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento non si applica per determinare la durata del periodo di magazzinaggio.

2. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto.

3. Tuttavia se un contratto è concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della sua stipulazione, il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore:

— al 16 febbraio, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine,

— all'ottavo giorno successivo a quello della stipulazione del contratto, per i contratti di magazzinaggio a breve termine,

— al giorno successivo all'ultimo giorno stabilito per la stipulazione dei contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, secondo capoverso, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, per tali contratti di magazzinaggio.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1 ».

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.
(5) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(7) GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 22.

2. È inserito il seguente articolo 12:

« *Articolo 12*

Il tasso rappresentativo da impiegare per convertire nelle monete nazionali gli importi di cui all'articolo 11 è, per ogni giorno di magazzinaggio per contratto, il tasso rappresentativo da applicare nel settore vinicolo quel medesimo giorno ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1982.

Esso si applica ai contratti di magazzinaggio stipulati a decorrere da questa data.

Ove l'interessato lo richieda, esso si applica ai contratti in corso al momento in cui entrerà in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione